

linea
IMPRESE e PROFESSIONI

Condizioni di Assicurazione

**MULTIRISCHI
AZIENDE e ARTIGIANI**



MERCI IN REFRIGERAZIONE



Vittoria
Assicurazioni

Sezione Merci in Refrigerazione

Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010) pag. 3

Glossario pag. 12

1 - Condizioni Sezione Merci in Refrigerazione pag. 17

2 - Condizioni che regolano il caso di sinistro pag. 19

| Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza) | Rif.to (art.) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Periodo di carenza | Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE | | | | |
| Merci in refrigerazione guasti o rotture nell'impianto frigorifero | 1 | 25% minimo Euro 200 | | |
| Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo | 2 | | periodo continuativo di 24 h | |
| Merci in processo di surgelamento | 4 | 20% minimo Euro 200 | | |
| Assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale | 7 | | | <ul style="list-style-type: none"> - fino a Euro 2.500 di danno indennizzabile - fino al 15% di insufficienza di somma assicurata |

Nota Informativa

(Reg. ISVAP 35/2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazioni

1) Informazioni Generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Sede e Direzione: Italia, 20153 Milano, Via Caldera n. 21

Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 21 95 71

Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com

Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158

R.E.A. N. 54871

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa*

Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 261,708.981 milioni di euro di cui 65,788.948 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 195,920.033 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

* dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.

B. Informazioni sul contratto

Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.

“Avvertenza”

Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto. (*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un “consumatore” ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo)

Termini e modalità per l'esercizio della medesima sono regolati dall'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Si rimanda all'art. 2.15 delle Condizioni Generali di assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La copertura assicurativa qui descritta consiste in un'Assicurazione a tutela dell'Assicurato per danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione che costituiscono la totalità o una porzione delle merci assicurate.

In particolare è offerta copertura assicurativa contro i danni materiali subiti dalle merci custodite in celle, banchi e armadi frigoriferi a causa di anomala produzione e distribuzione del freddo conseguente, ad esempio, a guasto nell'impianto frigorifero.

La presente assicurazione forma parte integrante ed inscindibile con la Sezione Incendio; di cui si intendono richiamate:

- Glossario;
- le garanzie:
 - Spese di Demolizione e Sgombero (se operante)
 - Rinuncia alla rivalsa
 - Operazioni peritali
 - Onorari periti

La copertura assicurativa viene prestata con due opzioni differenti: Merci in refrigerazione e Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo.

Per la definizione di "Merci in refrigerazione" si rimanda all'art. 1, mentre per la definizione di Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo si rimanda all'art. 2 delle Condizioni Sezione Merci in Refrigerazione.

"Avvertenza"

Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio agli art. 1, 2, 3 e 4 della Condizioni di Assicurazione Merci in Refrigerazione.

Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda all'art. 3 delle Condizioni Generali di assicurazione e alle previsioni dell'art. 1901 del Codice Civile.

"Avvertenza"

Il contratto prevede casi carenza della garanzia assicurativa.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione Merci in Refrigerazione e alla tabella riassuntiva all'inizio della Sezione Merci in Refrigerazione.

"Avvertenza"

Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali.

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio agli articoli della Sezione Merci in Refrigerazione e alla Tabella riassuntiva all'inizio della Sezione stessa.

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l'Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell'assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Esempio:

Valore del bene (es. merci in refrigerazione): € 100.000,00

Importo del sinistro: € 80.000,00

Indennizzo: € 80.000,00

Valore del bene (es. merci in refrigerazione): € 100.000,00

Importo sinistro: € 120.000,00

Indennizzo: € 100.000,00

Nel caso in cui i beni vengano assicurati per un importo inferiore, si incorre, in caso di sinistro, nell'applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto.

Esempio

Valore del bene (es. merci in refrigerazione) = € 400.000,00

Importo assicurato al momento del sinistro = € 200.000,00

Importo del sinistro = € 100.000,00

Proporzione tra importo assicurato e valore del bene = $200.000/400.000 = 50\%$ (è stata assicurata solo la metà del valore del bene)

Indennizzo = 50% di 100.000,00 = € 50.000,00 (applicata la regola proporzionale)

Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'assicurato sull'utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.

La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.

Esempio:

Franchigia

A) Franchigia = € 50,00

Ammontare del danno = € 200,00

Indennizzo = $200,00 - 50,00 = € 150,00$

B) Franchigia = € 50,00

Ammontare del danno = € 40,00

Indennizzo = € 00,00 in quanto l'importo del danno è inferiore alla franchigia

Scoperto

A) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno

Ammontare del danno = € 200,00

Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00

Indennizzo = 200,00 - 20,00 = € 180,00

B) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno, con il minimo di € 30,00

Ammontare del danno = € 200,00

Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00

Indennizzo = 200,00 - 30,00 = € 170,00

Se l'ammontare del danno è inferiore all'importo di minimo scoperto) non viene riconosciuto nessuno indennizzo.

Per l'assicurazione parziale si rimanda per il dettaglio all'articolo 7 Condizioni di Assicurazione Merci in Refrigerazione.

Per i limiti di indennizzo e di risarcimento si rimanda alla Tabella contenuta nella presente Sezione e agli artt. 1, 2, 3 e 4 delle Norme che regolano la Sezione Merci in Refrigerazione.

“AVVERTENZA”

In accordo tra le parti possono essere inseriti limiti, esclusioni, massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simple di polizza.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

“Avvertenza”

Il contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l'impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell'impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.

Si rimanda all'articolo 1 e 2 delle Condizioni Generali di assicurazione nonché agli articoli 1892, 1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.

“Avvertenza”

Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.

In particolare, in caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l'Impresa, a segui-

to della comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima .

In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l’impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l’avrebbe stipulata a condizioni diverse, l’impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto.

Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso all’Impresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, l’Impresa può non pagare l’indennizzo qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso l’Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.

Rimandiamo ai sopra citati articoli per gli aspetti di dettaglio.

Esempio

Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, ha installato altre celle frigorifere.

oppure

Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, ha rimosso la merce dalle precedenti celle frigorifere con sistema di controllo della temperatura inserendole in altre celle senza il sistema di controllo della temperatura.

6. Premi

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.

A discrezione del contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.

“Avvertenza”

L’impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno).

L’aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente:

- Frazionamento quadrimestrale: 4%
- Frazionamento trimestrale: 5%

Il versamento del premio è effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa o all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica;
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

“Avvertenza”

L'impresa o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell'impresa medesima.

7. Rivalse

“Avvertenza”

Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge.

8. Diritto di recesso

“Avvertenza”

Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso in favore dell'Impresa.

Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda agli articoli 1, 2 e 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Ad ogni scadenza annuale l'Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza. Come specificato all'art. 8, il Contraente, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.

Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l'assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.

Nel caso di contratto poliennale il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso determina la cessazione dell'intero contratto.

La cessazione della garanzia Incendio determina automaticamente anche il venir meno della garanzia Merci in Refrigerazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il

termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (parte legata all'esistenza della garanzia).

L'assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L'interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte dell'Impresa.

Ipotesi di decadenza contemplate in polizza.

La decadenza dal diritto all'indennizzo per tutti i casi previsti all'art. 2.1 delle Norme che Regolano l'Assicurazione Merci in Refrigerazione (che rimanda a sua volta a quanto indicato dall'art. 4.7 della sezione incendio).

La decadenza dal diritto di disdettare il contratto alla scadenza annuale qualora la relativa comunicazione sia stata inviata oltre il termine indicato dall'art 2.15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

10. Legge Applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.

11. Regime fiscale

Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

Tassazione del Premio

Il premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

Detrazione Fiscale

Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri Liquidazione dell'indennizzo

"Avvertenza"

In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall'art. 2 della Sezione Mancato freddo.

Qualora vengano nominati i periti per la stima del danno il contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito. Per il dettaglio vedere art. 9 e 10 delle Condizioni di Assicurazione Incendio.

13. Reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzio-

ne di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Caldera, n. 21 - 20153 Milano (fax 02/48.20.47.37 - tel. 02 / 409.418.01 - e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

- a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP:

- a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'ISVAP provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b) i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
- d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

14. Arbitrato

“Avvertenza”

Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.

Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.

In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.

In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Roberto Guarena



1 - Glossario

Allagamento

Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto:

- a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno.

Apparecchiature elettroniche

- Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
- elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
- personal computer.

Arredamento - attrezzature - macchinari

- Attrezzi e utensileria in genere;
- serbatoi e sili non in cemento armato o muratura;
- macchine e impianti in genere (compresi, a titolo esemplificativo, quelli di prevenzione e di allarme, di sollevamento, di pesa e di imballaggio, le scale mobili, le apparecchiature di segnalazione e comunicazione, escluse quelle citofoniche) destinati all'espletamento dell'attività assicurata di cui all'ubicazione del rischio, nonché i relativi ricambi e basamenti;
- raccorderie, tubazioni e quant'altro relativo ai beni sopra indicati;
- mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto, salvo quanto riportato alla definizione "cose non assicurate";
- arredi dei locali in genere, compresi mobilio, scaffalature, macchine per ufficio, impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento;
- cancelleria, stampati, indumenti di lavoro, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio dell'attività, fatta eccezione per quanto definito alle voci di apparecchiature elettroniche, arredamento domestico, fabbricato e merci.

Sono altresì comprese le eventuali addizioni e migliorie apportate dall'Assicurato che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati anche se rientranti nella definizione di fabbricato.

Arredamento domestico

Quanto costituisce la normale dotazione di una abitazione civile, se adibita a dimora dell'Assicurato e/o del Custode, in locali annessi a quelli dell'azienda assicurata, compresi quadri e dipinti in genere di valore singolo non superiore a Euro 3.000,00.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Beni assicurati

Quelli descritti alle relative Definizioni (Fabbricato, Contenuto, Merci), anche se di proprietà di terzi, per cui è riportata in polizza la relativa somma assicurata e ubicati presso l'indirizzo indicato in polizza.

I beni assicurati possono essere posti in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell'ambito dello stesso complesso immobiliare.

Parte dei beni assicurati, costituenti il contenuto e le merci possono trovarsi:

- all'aperto e sui piazzali, purché comunque entro i recinti dell'azienda assicurata;
- temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere, mostre, mercati, sfilate, sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano.

Combustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Contenuto

Apparecchiature elettroniche, arredamento - attrezzature - macchinari, arredamento domestico, cose assicurabili a condizioni speciali, valori.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose assicurabili a condizioni speciali

- Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- tappeti, arazzi, quadri, statue;

nei limiti previsti.

Cose non assicurate

Non sono compresi nell'assicurazione:

- a) affreschi, mosaici e particolari architettonici aventi valore artistico;
- b) tappeti, arazzi, statue, quadri e dipinti in genere, di valore singolo superiore a Euro 3.000,00;
- c) raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere;
- d) metalli preziosi, perle e pietre preziose;
- e) veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori salvo quando costituiscono "merci" inerenti l'attività dichiarata;
- f) aeromobili, velivoli spaziali;
- g) macchinari e impianti acquistati in Leasing provvisti di specifica polizza assicurativa.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dal R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, art. 83, allegato A.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intero complesso edile, costituito anche da più corpi tra loro separati o contigui, comunicanti o non, anche aperti su uno o più lati e/o incompleti nei serramenti, variamente elevati entro e fuori terra, compresi:

opere di fondazione o interrate;

decorazioni e abbellimenti non aventi valore artistico;

fissi ed infissi;

serbatoi e sili in cemento armato e muratura;

recinzioni;

nonché i relativi impianti, escluso quanto indicato sotto la definizione di contenuto.

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato assicurato, o contenente i beni assicurati, sia costruito con strutture portanti verticali, del tetto, solai, pareti esterne, coperture e coibentazioni - ove presenti - in materiali incombustibili.

Non hanno influenza i materiali impiegati per coibentazioni, rivestimenti, impermeabilizzazioni, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura, e le coibentazioni interne combustibili interamente rivestite da materiali incombustibili.

E' tollerata l'armatura del tetto in legno, nonché la presenza di solai in legno di superficie complessivamente non superiore ad 1/4 della superficie coperta, e non si esclude l'eventuale esistenza di qualche costruzione, o porzione, secondaria costruita e coperta in tutto od in parte in materiali combustibili, la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso.

Fissi

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.

Forma di assicurazione

Quella operante, a scelta dall'Assicurato, tra la forma "CLASSIC" (modulare) e la forma "ELITE" (All Risks), secondo le specifiche norme riportate di seguito.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato

Implosione

Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Impresa

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Infiammabili

Sostanze e prodotti non classificabili come esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° C - che rispondono ad una o più delle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Merci

Merci in genere, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti industriali, compresi veicoli scritti al P.R.A. e ciclomotori quando sono oggetto di lavorazioni inerenti l'attività dichiarata, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, esclusi esplosivi, infiammabili e prodotti.

Merci speciali

- Celluloide (grezza e oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Scoperto

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione che determina il diritto all'indennizzo.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valori

Denaro, cartevalori, titoli di credito e valori bollati.

1 - Condizioni Sezione Merci in Refrigerazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione che costituiscono la totalità o una porzione delle merci assicurate alla Sezione Incendio.

Il premio è calcolato in relazione alla condizione operante indicata in polizza tra **1 - “Merci in refrigerazione”** e **2 - “Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo”**, di seguito riportate.

Correlazione con assicurazione danni diretti

La presente assicurazione forma parte integrante ed inscindibile con la Sezione Incendio; di cui si intendono richiamate:

- le definizioni tutte;
- le garanzie:
 - Spese di Demolizione e Sgombero (se operante)
 - Rinuncia alla rivalsa
 - Operazioni peritali
 - Onorari periti

prestate nei limiti previsti dalla Sezione Incendio.

L'eventuale decadenza della Sezione Incendio determina l'automatica cessazione della presente assicurazione.

1 - Merci in refrigerazione

L'Impresa risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, in banchi e armadi frigoriferi assicurate alla relativa garanzia a causa di:

- mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo,
- fuoriuscita del fluido frigorifero,

conseguenti

- a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Qualora il danno sia causato da evento di cui al precedente punto b), il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 25% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di Euro 200.

2 - Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo

L'Impresa risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, assicurate alla relativa garanzia a causa di:

- mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo,
- fuoriuscita del fluido frigorifero,

conseguenti

- a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso all'Impresa con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

3 - Periodo di carenza

Premesso che il periodo continuativo di 24 ore indicato all'art. 2 - "Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo" si identifica con il cosiddetto "Periodo di carenza", cioè il periodo di tempo che decorre dal momento dell'interruzione della regolare produzione di freddo durante il quale la merce all'interno delle celle - permanentemente chiuse - non subisce danno, si intendono assicurati, anche se avvenuti durante tale periodo:

- il deterioramento di merci che non abbiano ancora raggiunto la temperatura di conservazione prescritta,
- la contaminazione di merci dovuta a fuoriuscita del fluido frigorifero,
- il deterioramento di merci per congelazione accidentale non previsto durante la conservazione.

4 - Merci in processo di surgelamento

L'assicurazione comprende le merci per le quali è in corso il processo di surgelamento. Durante tale processo il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di un importo pari al 20% dell'importo liquidato a termini di polizza, con il minimo di Euro 200.

In nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del valore di merci corrispondente alla portata del tunnel di surgelamento.

2 - Condizioni che regolano il caso di sinistro

5 - Richiamo delle condizioni della Sezione Incendio

Per la presente Sezione si intendono richiamati i seguenti articoli della SEZIONE INCENDIO

- 9 - “Procedura per la valutazione del danno”
- 10 - “Mandato dei periti”
- 12 - “Coesistenza di scoperti, franchigie”
- 13 - “Limite massimo dell’indennizzo”
- 14 - “Obblighi in caso di sinistro”
- 16 - “Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza”
- 17 - “Esagerazione dolosa del danno”
- 19 - “Anticipo indennizzi”

6 - Determinazioni del danno

Per determinare l’ammontare del danno si procede determinando per le merci il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

7 - Caso di assicurazione parziale

Se dalle stime effettuate secondo i criteri previsti dall’art. 6 - “Determinazione del danno”, risulta che l’assicurazione copre solo una parte del valore che le merci in refrigerazione avevano al momento del sinistro, e la somma assicurata risultasse insufficiente in misura superiore del 15% l’Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna somma assicurata risultata insufficiente, e la regola proporzionale, di cui all’art.1907 del Codice Civile, verrà applicata solo per l’eccedenza rispetto a detto 15%.

Fanno comunque eccezione le garanzie:

- Spese di Demolizione e Sgombero (se operante),
- Onorari periti,

per le quali l’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.

Si conviene inoltre che per qualsiasi sinistro, non verrà applicato il disposto dell’art. 1907 del codice civile, quando il danno indennizzabile risulti non superiore a Euro 2.500.

8 - Pagamento dell’indennizzo

Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Su richiesta dell’Assicurato, quanto sopra indicato si applicherà a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, esclusivamente ai fini dell’indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della valutazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita danneggiata, un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia. I pagamenti così effettuati saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dall'Impresa a titolo di indennizzo.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi di esclusione previsti dalle Condizioni operanti della presente Sezione.





Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 65.788.948 INT. VERS.
PART. IVA 01329510158 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI
MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153
MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008